

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma 9 aprile 2021
Circolare n.255/ MCS/ldd
Oggetto: **Ultime istruzioni dell'INPS su Brexit**

Con circolare n. 53 del 6 Aprile u.s. l'INPS, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e in applicazione **dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA)** e del **Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)** in esso contenuto, fornisce istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche e sulle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali. L'Istituto fornisce anche informazioni sull'applicabilità dell'**Accordo di recesso (WA)** di cui alla circolare n.16 del 4 Febbraio 2020 (v. nostra circolare n. 54/2020).

Proprio in quest'ultima circolare l'INPS aveva fornito le disposizioni operative applicabili fino al termine del periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, previsto con l'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e firmato il 24 Gennaio 2020. Durante questo periodo di transizione ha continuato a trovare applicazione al Regno Unito il diritto dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale.

Il 24 dicembre 2020, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, detto **Trade and cooperation agreement** o **TCA**.

Il TCA stabilisce che gli Stati membri e il Regno Unito coordinino i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del **Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)** (*Protocol on social security coordination*), che costituisce parte integrante dello stesso accordo, e delle disposizioni di applicazione contenute nell'allegato SSC-7 del Protocollo.

Nell'attesa che il TCA sia esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima che possa essere ratificato dall'Unione europea, le Parti hanno convenuto di applicare l'accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine prorogato al 30 Aprile 2021.

Con questa circolare dunque, l'INPS fornisce istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche in applicazione delle disposizioni dei suddetti accordi nelle versioni attualmente vigenti.

Con l'accordo di recesso (WA), entrato in vigore il 1° Febbraio 2020 è stato previsto un periodo di transizione che è terminato il 31 Dicembre 2020; durante questo periodo hanno continuato a trovare applicazione nel Regno Unito i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

Il WA, anche dopo il 31 dicembre 2020, continua ad applicarsi ai cittadini dell'Unione europea residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data.

Il TCA invece, costituisce la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

In materia di sicurezza sociale trova applicazione il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) che, unitamente ai relativi allegati, costituisce parte integrante del TCA.

Ambito di applicazione soggettivo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)

Con l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte, i principi fondamentali, fissati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, anche ai periodi assicurativi, fatti o situazioni che si verificano successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Il titolo I della Rubrica Quarta del TCA "Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata" dispone all'articolo Ch.SSC.2, rubricato "Soggiorno legale", che:

- "1) Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica alle persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito;
- 2) Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati i diritti a prestazioni in denaro relativi a precedenti periodi di soggiorno legale delle persone di cui all'articolo SSC.2 [Ambito di applicazione personale] del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale".

E, all'articolo Ch.SSC.3, rubricato "Situazioni transfrontaliere", che:

- 1) Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica solo alle situazioni che insorgono tra uno o più Stati membri dell'Unione e il Regno Unito.
- 2) Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non si applica alle persone le cui situazioni sono confinate sotto tutti gli aspetti al Regno Unito o agli Stati membri.

Alla luce di quanto sopra, dice l'Istituto, l'ambito di applicazione soggettivo del PSSC risulta essere più esteso rispetto a quello del WA, essendo destinato non solo ai cittadini comunitari e britannici ma, ai sensi dell'articolo SSC.2, a tutte le "persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti".

Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo del WA, l'INPS ribadisce che lo stesso risulta dal combinato disposto degli articoli 10, 30, 31, 32 e 39 dell'accordo

medesimo e ricomprende i cittadini dell'Unione europea e del Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell'Unione europea e/o che risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell'Unione europea. Di conseguenza, le persone che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo di recesso (WA) continuano, anche dopo il 31 dicembre 2020, a beneficiare della piena applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

Aggiunge l'Istituto che le disposizioni del WA si sarebbero applicate, altresì, ai sensi dell'articolo 33, ai cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera, purchè tali paesi avessero concluso accordi specifici rispettivamente con il Regno Unito, applicabili ai cittadini dell'Unione europea, e con l'Unione europea, applicabili ai cittadini del Regno Unito.

Solo in data 15 dicembre 2020, l'Unione europea ha concluso accordi corrispondenti con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito, mentre il Regno Unito aveva già concluso, in data 28 gennaio 2020, accordi corrispondenti con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e con la Svizzera, applicabili ai cittadini dell'Unione europea.

Premesso quanto sopra, il Comitato misto, istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, ha adottato la decisione n. 2/2020 del 17 dicembre 2020 con la quale ha stabilito che dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del WA si applicano anche ai cittadini dei paesi SEE e della Svizzera.

Per i casi non coperti dal WA, i cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera rientrano di regola nel campo di applicazione del TCA, in quanto quest'ultimo, ai sensi dell'articolo Ch.SSC.2, si applica a tutte le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Ai cittadini di Paesi terzi si continua ad applicare il WA purchè soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1231/2010. Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) si applica anche ai cittadini di Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, siano soggiornanti legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, anche se divenuto Paese terzo.

Totalizzazione internazionale in materia pensionistica

Ai sensi dell'articolo SSC.7 del PSSC continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Come già previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'articolo SSC.7 del Protocollo, rubricato "totalizzazione dei periodi", dispone che "(...) l'istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:

- l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
- l'ammissione al beneficio di una legislazione;
- l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima.

Analogamente, l'articolo SSC.11 dell'Allegato SSC-7 del Protocollo, risulta speculare all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Pertanto, le disposizioni già fornite con le circolari dell'Istituto n. 82 del 1° Luglio 2010, paragrafo 9, e n. 88 del 2 luglio 2010, in materia di accertamento del diritto e calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, sono da considerarsi integralmente applicabili, salvo quanto diversamente indicato nella circolare in esame; sia i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma e di residenza completati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), che quelli maturati successivamente, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale.

Infine l'Istituto evidenzia che sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia prima che dopo il 31 dicembre 2020, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n.2490 del 10 aprile 2015), nonché quello dei cinque anni di lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del periodo lavorativo.

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo: maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo

L'articolo SSC. 3 del PSSC definisce l'ambito di applicazione materiale del Protocollo, coincidente con il campo di applicazione oggettivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 fatta eccezione per le prestazioni familiari.

L'articolo SSC.5 prevede che le persone alle quali si applica il Protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

L'articolo SSC.3, al paragrafo 4, lettera a), specifica che il Protocollo non si applica, tra l'altro: "alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1" (talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il presente protocollo), parte 1 (prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo).

L'allegato SSC-1 del Protocollo risulta speculare all'allegato X del Regolamento (CE) n. 883/2004, che riporta le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo non esportabili negli Stati membri dell'Unione europea. Come noto, si tratta di quelle prestazioni con caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali sia di quelle previdenziali che, ai sensi dell'articolo 70 del citato regolamento di base, sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza. Tra le prestazioni speciali di carattere non contributivo rientrano, tra l'altro, l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale che, in base alla normativa italiana, non sono vincolate alla residenza in Italia del titolare, per cui possono beneficiarne, in presenza dei requisiti di legge, anche i residenti in altri paesi extra Ue, c.d. Paesi terzi.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 647/2005, a decorrere dal 1° Giugno 2005, non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali, previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, ai soggetti residenti nel territorio di uno degli Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia.

Analogamente, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1247/1992, a decorrere dal 1° giugno 1992, l'integrazione al trattamento minimo non è esportabile nei Paesi membri. La non esportabilità deriva, pertanto, unicamente dalla regolamentazione comunitaria indipendentemente dal fatto che queste prestazioni siano erogate a complemento di una prestazione spettante in base alla sola

assicurazione italiana (persone in regime nazionale) oppure in applicazione dei regolamenti comunitari o di una convenzione bilaterale (pensione in "pro-rata").

Premesso quanto sopra, l'Istituto aggiunge che, ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, si continua ad applicare il suindicato articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede la non esportabilità dell'integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale. Ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, si applica, invece, il Protocollo nella sua versione vigente, che, come evidenziato, non ricomprende le prestazioni speciali di carattere non contributivo; pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana, tali soggetti possono beneficiare sia dell'integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Paese terzo.

Scambio di informazioni in materia pensionistica

L'articolo 34 del WA, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, ha previsto che il Regno Unito partecipi al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information.

Analoga disposizione non si rinviene nel Protocollo, che prevede per le istituzioni un obbligo di reciproca assistenza, di informazione e di cooperazione.

Nonostante l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, conformemente all'articolo SSC. 60 del PSCC rubricato "trattamento dei dati" gli Stati, comunque, devono impiegare, progressivamente, le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione del Protocollo.

Sarà compito del Comitato specializzato di definire in concreto le modalità di scambio.

Cordiali saluti

Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)

